REGIONE LAZIO

Assessorato Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica

Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027
Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale"
Regolamento (UE) n. 2021/1060
Regolamento (UE) n. 2021/1057

Priorità: 4. Giovani (Occupazione giovanile)

Obiettivo specifico: ESO4.1. Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale

Avviso per l'individuazione di soggetti interessati ad erogare interventi di formazione di base e trasversale di cui al Regolamento regionale 29 marzo 2017 n.7 nell'ambito di contratti di apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs n. 81/2015 – Terza edizione

ALLEGATO H: NOTA METODOLOGICA PER L'ADOZIONE DI UCS (UNITÀ DI COSTO STANDARD A RISULTATO) NEL QUADRO DELLE OPZIONI DI SEMPLIFICAZIONE PER LA RENDICONTAZIONE DEI COSTI AL FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+) DI CUI ALL'ART. 53 DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 e 3.1 "Operazioni finanziate mediante unità di costi standard" di cui alla DE G04128/2023 e ss.mm.ii

Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Guida alle opzioni semplificate in materia di costi – Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGISIF _14-0017 e s.m.i.
- Determinazione Dirigenziale n. G04128 del 28/03/2023 "Approvazione della "Direttiva Regionale per l'attuazione e la rendicontazione delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo, Fondo Sociale Europeo+ e altri Fondi. Programmazione 2014-2020 (FSE) e Programmazione 2021-2027 (FSE+). Sistema delle regole per accompagnare la chiusura del POR 2014-2020 e l'attuazione del PR 2021-2027" e ss.mm.ii.

1. Elementi metodologici di riferimento per l'individuazione del costo standard

Il processo di semplificazione delle procedure per la gestione delle operazioni finanziate dal FSE+ risulta coerente con la normativa comunitaria per il periodo di programmazione 2021-2027 ed in particolare con quanto previsto dall'art. 53 del Regolamento (UE) 2021/1060.

Come noto, l'adozione del costo standard, ai fini della determinazione della sovvenzione pubblica, comporta la semplificazione delle procedure di gestione e controllo, in quanto i pagamenti effettuati dai beneficiari non devono essere comprovati da documenti giustificativi delle spese ma è sufficiente che il Beneficiario del finanziamento dia prova del corretto svolgimento dell'operazione o del raggiungimento dei risultati, secondo quanto anticipatamente stabilito nell'Avviso e nei dispositivi di attuazione.

2. Modalità di determinazione del contributo pubblico

Conformemente a quanto previsto dall'art. 53 del Regolamento (UE) 2021/1060 paragrafo 3 lettera a), la metodologia utilizzata consta di un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su ii) dati storici verificati dei singoli beneficiari.

Con riferimento al metodo di calcolo prescelto dall'AdG, è importante richiamare la "Guida EGISIF" che fornisce precisazioni su cosa si intenda per giusto, equo e verificabile.

Il metodo di calcolo infatti:

- è giusto quando è ragionevole, ossia si basa su dati reali, non è eccessivo o estremo;
- è equo quando non favorisce determinati beneficiari o operazioni rispetto ad altre, ma assicura la parità di trattamento e la non discriminazione;
- è verificabile quando è documentabile e sottoponibile ad audit per tutto il tempo del suo utilizzo.

In proposito, la nota EGESIF precisa che l'AdG che determina il metodo deve documentare: la descrizione del metodo di calcolo, comprese le principali fasi del calcolo; le fonti dei dati per

l'analisi, compresa una valutazione della pertinenza dei dati e della qualità degli stessi; il calcolo stesso.

Il quadro di riferimento UE precisa anche quali sono i requisiti che soddisfano i criteri di giustizia, equità e verificabilità. Il primo elemento è dato dall'uso di dati statistici o informazioni oggettive di altra natura (indagini, inviti a presentare proposte, analisi comparative con tipi analoghi di operazioni, ecc.).

Il quadro normativo di riferimento UE, le indicazioni tecniche (anche relative alle fasi di controllo ed audit) della CE e le caratteristiche delle tipologie di operazioni rispetto alle quali l'AdG intende definire le UCS, ha fatto ricadere la scelta sulla realizzazione di un'analisi con le seguenti caratteristiche:

- l'individuazione di una UCS a risultato/output espressa in termini di costo allievo formato;
- le informazioni di partenza riferite ai costi storici delle operazioni realizzate nel 2021; la serie storica di riferimento è data dalle informazioni presenti presso il sistema informativo e di monitoraggio degli interventi cofinanziati dalla Regione Lazio;
- il riconoscimento della spesa avviene a seguito della dimostrazione da parte del beneficiario del risultato effettivamente raggiunto per allievo formato (frequenza da parte dell'apprendista dell'80% delle ore previste);

Inoltre, al fine di assicurare un'adeguata documentazione del metodo di analisi storica definito dall'AdG per la scelta delle UCS per le tipologie di operazione considerate, si fa riferimento al documento di seguito riportato.

Nei dispositivi di attuazione (Avvisi) delle operazioni attuate tramite UCS, si assicurerà la corretta informazione ai beneficiari delle condizioni stabilite per il sostegno tramite le UCS approvate, i requisiti esatti per comprovare la spesa dichiarata e l'output specifico da raggiungere;

Le UCS definite dall'AdG non saranno modificate durante o dopo l'implementazione di un'operazione per compensare un aumento dei costi o una sottoutilizzazione del bilancio disponibile.

Nella presente nota metodologica si riporta di seguito l'analisi condotta che costituisce la base per la determinazione della nuova UCS.

L'AdG ha deciso di utilizzare le UCS al fine di stabilire i costi che sono rimborsati ai beneficiari per la realizzazione di interventi di formazione di base e trasversale, di cui al Regolamento regionale 29 marzo 2017 n.7, nell'ambito di contratti di apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs n. 81/2015, tenendo conto delle indicazioni dei regolamenti e dei pareri espressi dalla Commissione Europea e dalla Corte dei Conti Europea su tali modalità.

In particolare, i dati considerati per la presente analisi, sono quelli relativi alle medesime operazioni finanziate dalla Regione Lazio nell'annualità 2021.

Le attività cofinanziate con il PR (FSE+) 2021-2027 e relative agli interventi di formazione di base e trasversale nell'ambito di contratti di apprendistato professionalizzante sono state, infatti, programmate tenendo conto della struttura degli interventi in passato realizzati nel corso della Programmazione 2014-2020. La metodologia adottata consta di un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato quindi su una analisi storica dei costi che sono stati rimborsati dalla Regione Lazio per il 2021.

Il metodo proposto per il calcolo dei costi standard applicabili agli interventi di formazione di base e trasversale di cui al Regolamento regionale 29 marzo 2017 n.7 nell'ambito di contratti di apprendistato professionalizzante si articola in sottofasi come di seguito specificato:

- FASE 1: definizione dell'universo di riferimento;
- FASE 2: analisi dei dati;
- FASE 3: calcolo del costo unitario standard.

Nel complesso, i costi standard definiti attraverso la presente metodologia andranno applicati per il finanziamento degli interventi di formazione di base e trasversale di cui al Regolamento regionale 29 marzo 2017 n.7 nell'ambito di contratti di apprendistato professionalizzante.

FASE 1: Definizione dell'universo di riferimento

Ai fini dell'elaborazione del calcolo dei costi standard, la definizione dell'universo è stata effettuata prendendo a riferimento operazioni finanziate dalla Regione Lazio volte al finanziamento di interventi di formazione di base e trasversale di cui al Regolamento regionale 29 marzo 2017 n. 7 nell'ambito di contratti di apprendistato professionalizzante nell'annualità 2021.

La base dati utilizzata per lo svolgimento dell'analisi dei costi storici fa riferimento, in particolare, all'annualità 2021 ed è composta da 553 operazioni.

Provincia	Numero operazioni	Costo medio ora allievo	Costo minimo ora allievo	Costo massimo ora allievo	Dev. Standard
Frosinone	2	12,66	12,32	13,00	0,48
Latina	46	10,29	0,93	13,00	2,86
Rieti	13	11,98	9,10	13,00	1,29
Roma	491	11,46	0,81	13,00	1,96
Viterbo	1	6,50	6,50	6,50	-
Totale complessivo	**553**	**11,37**	**0,81**	**13,00**	**2,06**

Nel complesso, l'universo di riferimento preso in considerazione per la definizione delle UCS è rappresentato da 553 record, ognuno corrispondente a un soggetto impiegato nelle attività di formazione di base e trasversale di cui al Regolamento regionale 29 marzo 2017 n. 7 nell'ambito di contratti di apprendistato professionalizzante. Sulla base delle informazioni in possesso della Regione, il database ricostruito contiene un ampio spettro di informazioni, in particolare:

- Nominativo e riferimenti Ente;
- Stato operazione;
- Titolo Edizione;
- Numero Allievi;
- Data Avvio Corso;
- Data Fine Corso;
- Importo riconosciuto;
- Provincia di riferimento;
- Costo ora corso;
- Costo ora allievo.

FASE 2: Analisi dei dati

Al fine di verificare la stabilità dei valori inseriti nel database si è provveduto a effettuare un'analisi dei dati per verificarne la rappresentatività.

I valori del campione presentano i seguenti elementi distintivi:

- Costo medio ora allievo pari a 11,37 € ora;
- Costo minimo ora allievo pari a 0,81€/ora
- Costo massimo ora allievo pari a 13,00 €/ora
- la devianza standard è risultata pari a 2,06, mentre il coefficiente di variazione (dato dal rapporto tra devianza standard e la media) è risultato pari a 0,16.

Dall'esame dei dati permangono, in ogni caso, dei valori anomali che potrebbero distorcere le stime, se non opportunamente esclusi dal calcolo del costo standard. Al fine di giungere alla determinazione di una tavola di costi unitari standard che sia statisticamente più rappresentativa, si è proceduto ad escludere dal computo i costi delle operazioni che presentano valori o eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto al valore medio (i cosiddetti *outliers*).

L'identificazione degli *outliers* è stata ottenuta attraverso l'adozione di una procedura statistica in grado di definire un intervallo in cui:

- il limite inferiore è dato da $\mu - \partial$;
- il limite superiore è dato da $\mu + \partial$.

dove **μ** rappresenta il valore medio del costo annuale e **∂** la deviazione standard.

I valori esterni a questi limiti sono considerati valori anomali e, quindi, sono stati esclusi, in quanto *outliers*, dalle procedure di stima.

Di conseguenza sono stati escluse le operazioni che presentano un costo medio ora allievo:

- inferiori a 9,31€ (costo medio 11,37€ - deviazione standard 2,06);
- superiori a 13,43 (costo medio 11,37€ + deviazione standard 2,06).

Il risultato della nuova elaborazione è riportato nella tabella seguente:

Provincia	Numero operazioni	Costo medio ora allievo	Costo minimo ora allievo	Costo massimo ora allievo	Dev. Standard
Frosinone	2	12,66	12,32	13,00	0,48
Latina	32	11,78	9,75	13,00	1,07
Rieti	12	12,22	9,75	13,00	0,99
Roma	442	11,98	9,39	13,00	0,95
Totale complessivo	**488**	**11,97**	**9,39**	**13,00**	**0,96**

FASE 3: Calcolo del costo unitario standard (UCS)

Il calcolo dei costi unitari standard per le attività di formazione di base e trasversale di cui al Regolamento regionale 29 marzo 2017 n.7 nell'ambito di contratti di apprendistato professionalizzante è stato sviluppato tenendo presente i campioni al netto degli outliers, che ha determinato un valore pari a 11,97€ ora allievo.

Si è infine proceduto ad un arrotondamento, all'intero più vicino, stabilendo un costo standard ora allievo pari a **12,00€ ora/allievo**.

La base dati utilizzata per le analisi è allegata al presente atto e depositata presso l'Amministrazione.

3. Elementi per la verifica delle UCS

I parametri di Costo Standard vengono impiegati sia per la determinazione del contributo a preventivo, in relazione all'attività progettata, sia per la definizione del contributo riconoscibile a consuntivo, in relazione del risultato effettivamente raggiunto in termini di allievo formato[1]. Pertanto, la sovvenzione da erogare ai beneficiari è calcolata, sulla base delle attività quantificate e non sui costi effettivamente sostenuti.

Il riconoscimento al beneficiario delle UCS e quindi degli importi sopra indicati sono erogati ~~mediante~~ ~~acconti e~~ a saldo al termine dell'operazione e sono riconosciute per l'intero importo pari a €480,00 a fronte della frequenza da parte dell'apprendista dell'80% delle ore previste dal corso.

Non è previsto nessun riconoscimento per una frequenza <80% delle ore complessive.

Dal momento che il contributo è calcolato in base al risultato ottenuto, gli stessi elementi caratteristici delle UCS, devono essere certificati dal soggetto attuatore, giustificati ed archiviati in vista dei controlli previsti dai regolamenti UE e dal sistema di gestione e controllo del PR (FSE+) 2021 – 2027.

Le verifiche richiedono l'esibizione di documenti giustificativi per comprovare la realizzazione dei risultati dichiarati dal soggetto attuatore, per attestare che quanto dichiarato è stato realmente realizzato. Le verifiche, pertanto, anche in conformità a quanto previsto dall'art 74.1 lettera a) del Reg. (UE) n. 2021/1060, si spostano dalla predominanza di verifiche finanziarie, verso aspetti tecnici delle operazioni, anche con riferimento ai controlli in loco.

Il contributo concesso, calcolato e rimborsato in base all'applicazione delle UCS a risultato sopra determinate, è ritenuto spesa effettivamente sostenuta, al pari dei costi effettivi giustificati da fatture e quietanze di pagamento.

Tutti i fattori e gli elementi sopra descritti sono oggetto di una sistematica azione di verifica e controllo da parte da parte dell'Area attività di controllo e rendicontazione secondo la normativa UE, nazionale e regionale di riferimento per l'attuazione del PR (FSE+) 2021 – 2027, sulla base degli elementi di seguito delineati:

Tipologia di risultato	Principale documentazione da produrre in fasedi consuntivazione dell'Azione
% Ore di formazione frequentate dall'apprendista	Domanda di rimborso contenente la dichiarazione di regolare esecuzione dell'attività (Modulo A) alla quale sono allegati: 1. la relazione finale; 2. il registro presenze allievi correttamente compilato; 3. la dichiarazione PMI, resa dai datori di lavoro degli apprendisti formati.

La presente "*Nota*" ed i documenti allegati che ne costituiscono parte integrante, rappresenta un riferimento essenziale ai fini del rispetto della pista di controllo.

[1] Per allievo formato si intende l'apprendista che abbia frequentato l'80% delle ore previste dal corso

Pertanto, per le UCS, la pista di controllo tiene conto del fatto che:

- la metodologia usata per determinare il valore dell'UCS è formalmente documentata e conservata da parte dell'AdG;
- il documento che specifica le condizioni per il sostegno delle operazioni indicherà con chiarezza l'UCS e i fattori che autorizzano il pagamento;
- la realizzazione dell'attività legata all'UCS va provata con apposite procedure e documenti, definiti dall'AdG e comunicati a tutti i beneficiari dell'operazione.

In ultimo, l'AdG si attiene a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/1060 in relazione al dettaglio dei dati che dovranno essere registrati nel sistema informativo, relativi alle spese nella richiesta di pagamento del beneficiario ne caso di utilizzo di costi semplificati.